



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 gennaio 2009

Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Torre Guaceto». (GU n. 42 del 20-2-2009)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Vista la legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2008, che istituisce l'albo delle guide naturalistiche della Regione Puglia;

Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 4 febbraio 2000, di istituzione della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto», e in particolare l'art. 4, che affida al Consorzio di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore della riserva naturale statale, la gestione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Vista la proposta di Regolamento dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», adottata in data 4 marzo 2004 dal consorzio di gestione di Torre Guaceto in qualità di ente gestore della medesima area e trasmessa

a seguito di opportuna rimodulazione con nota prot.
793/F/08 del 13 maggio 2008;

Visto il parere espresso dalla Commissione di riserva
nella seduta del 30 giugno 2004 sulla proposta di
Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area
marina protetta di «Torre Guaceto».

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre
1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma
12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il
regolamento di esecuzione e organizzazione e'
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del
Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area
marina protetta di «Torre Guaceto», formulato e
adottato dal consorzio di gestione di Torre Guaceto, in
qualità di ente gestore;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell'area marina protetta, «Torre del
Guaceto», formulato e adottato dal consorzio di
gestione di Torre Guaceto, in qualità in ente gestore.

Roma, 26 gennaio 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

ALLEGATO

Allegato di cui all'articolo 1**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA di "TORRE GUACETO"****(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta di "Torre Guaceto", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Marina Mercantile del 4 dicembre 1991, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- b. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- c. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- d. «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- e. «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, anche detti campi boe;
- f. «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- g. «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- h. «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate individualmente o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate



all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo, senza accompagnamento da parte di guide;

- i. «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- j. «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- k. «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- l. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- m. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- n. «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- o. «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- p. «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari, esercitata come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
- q. «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad un'entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- r. «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
- s. «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- t. «visite guidate», le attività professionali svolte da istruttori afferenti a centri di immersione o altri operatori del settore o da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- u. «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Torre Guaceto" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo 4 dicembre 1991.



TITOLO II**ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA****Articolo 4 – Gestione dell'area marina protetta**

1. La gestione dell'area marina protetta di "Torre Guaceto" è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e dall'articolo 4 del decreto 4 febbraio 2000 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
2. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
 - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – Responsabile dell'Area marina protetta

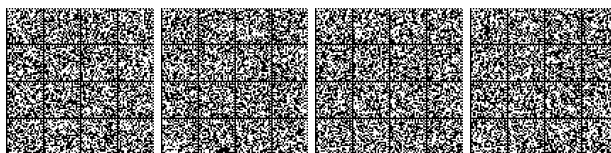
1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con determina dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero;
3. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile;
4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a. curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;
 - b. curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
 - c. raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore, con la Commissione di riserva e con il Comitato tecnico scientifico;



- d. curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e. promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
 - f. promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
 - g. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
5. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Articolo 6 - Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta "Torre Guaceto" con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
- a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
 - b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
 - c. la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
 - d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
 - e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
 - f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.



4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di 1° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolate dal personale dell'Ente gestore.

Articolo 7 – Comitato tecnico scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 4 dicembre 1991, è istituito il Comitato tecnico scientifico, con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, all'ente gestore, al responsabile dell'area marina protetta e alla Commissione di riserva.
2. Il Comitato è nominato dall'ente gestore ed è composto da:
 - g. il Responsabile dell'Area marina protetta, che lo presiede,
 - h. un esperto qualificato designato dall'ente gestore;
 - i. un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.
4. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di 1° fascia.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 8 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di "Torre Guaceto", di cui all'articolo 5 del decreto Interministeriale 4 dicembre 1991.



Articolo 9 – Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Articolo 10 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente gestore,
2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b. parametri analizzati;
 - c. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono autorizzati, previa comunicazione all'Ente gestore da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell'area marina protetta sono tenuti a presentare all'Ente gestore una relazione sulle attività eventualmente già svolte e sui risultati della ricerca.
7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.



Articolo 11 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

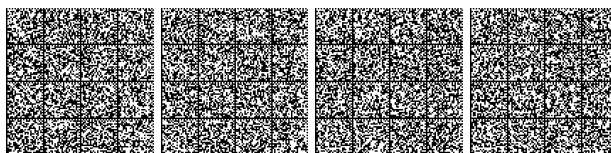
1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 12 - Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nelle zone A non è consentita la balneazione.
2. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C, dall'alba al tramonto;
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attività di balneazione le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 13 - Disciplina delle immersioni subacquee

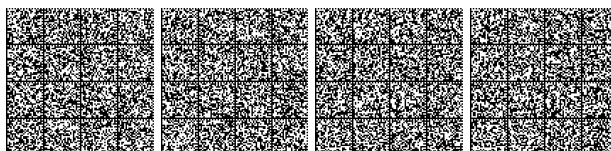
1. Nell'area marina protetta sono vietate le immersioni subacquee notturne.
2. Nelle zone A e B sono vietate le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
3. Nella zona C, le immersioni subacquee con autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. Le immersioni subacquee nella zona C devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;



- b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - f. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
5. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee;
6. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 14 - Disciplina delle visite guidate subacquee

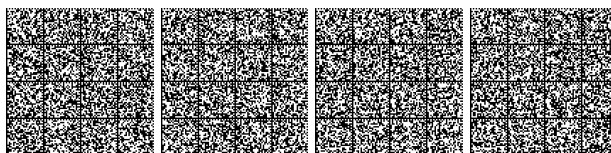
1. Nell'area marina protetta non sono consentite le visite guidate subacquee notturne.
2. Nella zona A sono consentite, compatibilmente agli esiti del monitoraggio, esclusivamente le visite guidate subacquee senza autorespiratore, svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati dall'Ente gestore, con le seguenti modalità:
 - a. in presenza di guide autorizzate dall'ente gestore secondo quanto definito dalla Legge Regionale n. 37 del 19 dicembre 2008;
 - b. con almeno una guida ogni 12 subacquei;
 - c. con non più di 22 subacquei, comprese le guide, contemporaneamente su ciascun sito;
 - d. per un massimo giornaliero di 66 subacquei in immersione, comprese le guide;
 - e. con partenza dalla costa, senza l'ausilio di mezzi nautici, e non in prossimità degli isolotti;
 - f. lungo percorsi subacquei definiti e indicati attraverso opportuna documentazione, predisposta e rilasciata dall'Ente gestore ai soggetti aventi diritto;



- g. nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 4.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di visite guidate subacquee senza autorespiratore in zona A, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:
- a. sede nei comuni ricadenti nell'area marina protetta al momento dell'approvazione del presente regolamento;
 - b. oggetto sociale che preveda l'attività di educazione ambientale.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di visite guidate senza autorespiratore in zona A, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i seguenti criteri e procedure:
- a. le domande devono pervenire all'Ente gestore entro 30 giorni dalla data di inizio prevista per le attività;
 - b. le guide e gli istruttori del centro di immersione richiedente devono rilasciare formale dichiarazione di conoscere le finalità e le caratteristiche dell'area marina protetta;
 - c. all'atto dell'autorizzazione, ogni centro di immersione deve corrispondere all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;
5. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee, anche con autorespiratore, svolte dai centri d'immersione autorizzati, nei siti individuati dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
- a. con autorespiratore, esclusivamente in presenza di guide in possesso di un idoneo brevetto con grado minimo di "Divemaster" o equivalente, rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali,
 - b. alla presenza di una guida ogni 5 subacquei;
 - c. con non più di 12 subacquei, comprese le guide, contemporaneamente su ciascun sito;
 - d. per un massimo giornaliero di 72 subacquei in immersione, comprese le guide;
 - e. lungo percorsi subacquei definiti e indicati attraverso opportuna documentazione, predisposta e rilasciata dall'Ente gestore ai centri d'immersione;
 - f. nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 4.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di visite guidate subacquee in zona B e C, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:
- a. sede nei comuni ricadenti nell'area marina protetta al momento dell'approvazione del presente regolamento;
 - b. oggetto sociale che preveda l'attività di accompagnamento a subacquei;
 - c. comunicazione di inizio attività alla Capitaneria di Porto di Brindisi;



- d. presenza di almeno uno dei soci del centro d'immersione in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di visite guidate in zona B e C, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i seguenti criteri e procedure:
- a. le domande, corredate da un elenco delle unità navali utilizzate, devono pervenire all'Ente gestore entro 30 giorni dalla data di inizio prevista per le attività;
 - b. le guide e gli istruttori del centro di immersione richiedente devono rilasciare formale dichiarazione di conoscere le finalità e le caratteristiche dell'area marina protetta;
 - c. all'atto dell'autorizzazione, ogni centro di immersione deve corrispondere all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle visite subacquee guidate in zona B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- a. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - b. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
9. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
10. La navigazione nelle zone B e C delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita con le seguenti modalità:
- a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi
 - b. In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
11. L'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore in zona B e C è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
12. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee in zona B e C sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
13. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.



14. Il responsabile dell'immersione, prima dell'inizio dell'attività, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'eventuale unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.
16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee.
17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 15 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione alle navi da diporto.
3. Nella zona A non è consentita la navigazione.
4. Nelle Zone B e C è consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
5. Nelle Zone B e C non è consentita la navigazione a motore, salvo quanto previsto al precedente comma.
6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

Articolo 16 - Disciplina dell'attività di ancoraggio e ormeggio

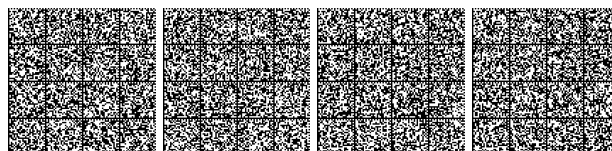
1. Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio.



2. Nelle zone B e C è consentito l'ormeggio delle unità navali, autorizzate dall'Ente gestore, per le attività di visita guidata subacquea e scuola di vela, esclusivamente ai gavitelli singoli posizionati a tale scopo negli specchi acquei individuati dal medesimo Ente gestore.
3. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, esclusivamente nei campi ormeggio predisposti dal medesimo Ente gestore.
4. In zona C, all'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
 - a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate;
 - c. non è consentito l'ormeggio di più unità al medesimo gavitello;
 - d. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
 - e. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
 - f. non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
5. Con provvedimento dell'Ente gestore, sono individuati in zona B gli specchi acquei adibiti all'installazione dei gavitelli singoli per le unità impegnate nelle attività di cui al precedente comma 2, e in zona C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. I corrispettivi per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

Articolo 17 - Disciplina dell'attività di scuola di vela

1. Nelle zone A e B è vietata l'attività di scuola di vela.
2. Nella zona C è consentita l'attività di scuola di vela, compatibilmente alle esigenze di tutela ambientale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a. nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 15;
 - b. esclusivamente all'interno degli specchi acquei individuati dall'Ente gestore, delimitati da apposite boe, posizionate in collaborazione con il medesimo Ente gestore;



- c. l'accesso ai predetti specchi acquei potrà avvenire da terra, mediante un apposito canale di lancio dei mezzi nautici;
3. Al fine di prestare supporto alle attività di scuola di vela, in zona C è consentita la navigazione a motore di un mezzo nautico equipaggiato con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche, condotto dal personale autorizzato, per il tempo strettamente necessario all'attività.
4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di scuola di vela è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
6. Il responsabile dell'attività di scuola di vela deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'Ente gestore, la data e gli estremi e il numero delle unità navali impiegate. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di scuola di vela, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
- a. il cui statuto preveda lo svolgimento di attività velica a scopo didattico o ricreativo;
- b. iscrizione a federazioni sportive riconosciute e all'apposito registro della Capitaneria di Porto di Brindisi
8. Il corrispettivo per l'autorizzazione all'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di scuola di vela le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

Articolo 18 - Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con la lampara.
2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
3. Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca professionale.
4. Nella zona C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta iscritti alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nella provincia di Brindisi alla data di approvazione del presente regolamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
- a. esclusivamente mediante unità navali con stazza massima di 2 GT e potenza massima di 35 KW;



- b. con utilizzo di rete da posta fissa, di lunghezza massima e diametro minimo della maglia stabiliti annualmente dall'Ente gestore, sulla base delle risultanze del monitoraggio dello sforzo di pesca, con successivo autonomo provvedimento;
 - c. ad una distanza minima di mezzo miglio nautico della costa e comunque ad una batimetria non inferiore ai 10 metri;
 - d. mediante un'unica cala di rete per unità;
 - e. per tutto l'arco dell'anno, ad eccezione dei periodi di fermo stagionale stabiliti dall'Ente gestore e dalle Autorità competenti.
5. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale, ai fini del monitoraggio, devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, le modalità di pesca, il quantitativo e la tipologia del pescato. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
6. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo autonomo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in particolare stabilendo il numero massimo di pesche settimanali ed il numero massimo di unità autorizzate all'attività di pesca.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

Articolo 19 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. La pesca subacquea è vietata in tutta l'area marina protetta.
2. Non sono consentiti la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta.
3. Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.
4. Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca sportiva.
5. Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:
 - a. dal 16 settembre al 14 maggio di ogni anno, dall'alba al tramonto;
 - b. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
 - c. da terra, con massimo 2 canne singole anche con mulinello, a non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
 - d. per un massimo complessivo di 25 autorizzazioni giornaliere.



6. E' in ogni caso non consentito il prelievo di specie protette e individui con taglia sottomisura, nonché l'utilizzo di esche costituite da organismi non autoctoni del Mediterraneo.
7. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di pesca nell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di esercizio della pesca sportiva.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

TITOLO IV

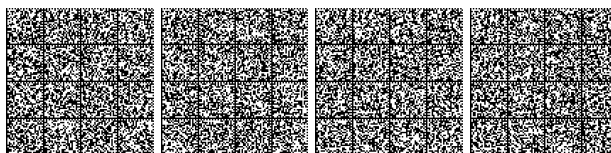
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "TORRE GUACETO"

Articolo 20 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto 4 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta "Torre Guaceto".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 21 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a. le generalità del richiedente;



- b. l'oggetto;
 - c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta di "Torre Guaceto".
6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 22 – Documentazione da allegare

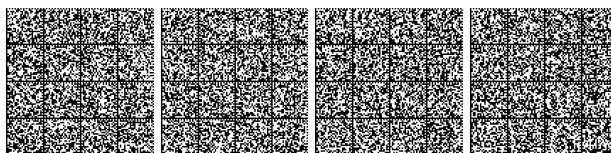
1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 23 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 21 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 21 e dei criteri di cui al successivo articolo 24.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (immersioni individuali, ormeggio, pesca sportiva), l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 24 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

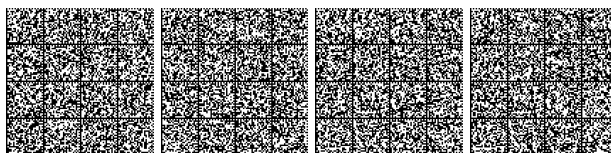
1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richieste.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone A, B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e stagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.



4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e i principi scaturenti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nei medesimi comuni.
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
6. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
 - b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
 - c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 25.

Articolo 25 – Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione e agli altri operatori del settore per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto su base annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile.



7. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti in misura del 50% per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 14, comma 8.
8. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con le seguenti modalità:
 - a. con versamento su c/c postale intestato all'Ente gestore dell'area marina protetta "Torre Guaceto", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
 - b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'Ente gestore;
 - c. direttamente a bordo delle unità navali, ad opera del personale incaricato a tale scopo dall'Ente gestore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 27 – Sorveglianza

La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 28 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'Area marina protetta, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'Area marina protetta.



3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede nei comuni ricadenti all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 29 – Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

